COMUNE DI ALIANO - C_A196 - reg_uff_prot - 0003691 - Uscita - 16/06/2025 - 10:15

Comune di Aliano

Provincia di Matera

Ordinanza n. 18/2025

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

CONSIDERATO che la mancata pulizia dei fondi e relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;
VISTA la Legge n. 353 /2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 22.02.2005;
VISTO l'art. 845 c.c. ;
VISTOl'art. 50 del TUEL del D. Lgs. 267/2000;
VISTI, inoltre, tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

ORDINA

1) Durante il periodo compreso tra la data della presente Ordinanza e il 15 settembre 2025, per tutte le aree boschive ricadenti nel Comune di Aliano il divieto tassativo di:

- accendere fuochi nei boschi e fasce contigue compreso aree pic-nic e parcheggi fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e regolamentate;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;

2) Ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati ed inoltre devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri;

3) Durante il periodo compreso tra la data della presente Ordinanza e il 15 settembre tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro **e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune**, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

DA' ATTO

Che le trasgressioni ai divieti e alle prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7- 8, della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000;
Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

RACCOMANDA

Chiunque a collaborare per la conservazione del nostro patrimonio boschivo e naturale ed a segnalare qualsiasi principio d'incendio ai seguenti numeri telefonici:

- 1515 – Vigili del Fuoco;

-0971 668400- 800.653.493Contact Center Protezione Civile Regione Basilicata.

Si invitano gli agricoltori a desistere dalla bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali (che creano notevoli danni alla fauna oltre che rischio per il nostro patrimonio naturale) e provvedere allo smaltimento mediante triturazione ed infossamento dei residui che costituiscono anche elementi di concimazione;

Sono tenuti al rispetto della presente Ordinanza anche i cantieri forestali regolarmente autorizzati,tenendo presente le indicazioni dettate dalla L.R. n.13 del 22/02/2005 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" circa il divieto,prescrizioni,deroghe e cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi di cui all'art.7 della medesima legge;

DISPONE

Che il Comando del Stazione Carabinieri Forestali, il Comando Stazione Carabinieri, il Comando Polizia Locale, siano incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termine di legge;

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio Comunale fino al 30 settembre 2025;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune e inviata, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:
  - Prefettura di Matera;
  - Comando Stazione Carabinieri Forestali;
  - Comando Stazione Carabinieri;
  - Comando Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di emanazione, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, 16 Giugno 2025

COMUNE DI ALIANO * PROVINCIA DI MATERA *

IL SINDACO
Geom. Luigi DE LORENZO